

AVV. GIUSEPPE STELLA
VIA E. E. R. DE' MEDICI, 31
88046 - LAMEZIA TERME (CZ)

AVV. BRUNO FAMULARO
VIA E. E. R. DE' MEDICI, 31
88046 - LAMEZIA TERME (CZ)

TRIBUNALE COLLEGALE DI REGGIO NELL'EMILIA

Sezione lavoro

RECLAMO EX ART. 669-TERDECIES C.P.C

RICHIESTA DI EMISSIONE DI DECRETO *INAUDITA ALTERA PARTE*

CONTESTUALE ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER NOTIFICA EX ART. 151 C.P.C. E

Nell'interesse del **Sig. Prof. Silvio Pantano**, cod. fisc. PNDSL95S16I874O, nato a Soveria Mannelli (Cz) il 16.11.1995, residente in San Mango D'Aquino, alla via Panoramica, n.6, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Giuseppe Stella (cod. fisc. STLGPP92C18M208N) e Bruno Famularo (cod. fisc. FMLBRN76E23M208Y), con domicilio eletto presso lo studio di entrambi, sito in Lamezia Terme, via Ettore e Ruggiero De' Medici, n.31, che lo rappresentano e difendono in forza di procura alle liti conferita su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 83, terzo comma c.p.c., la cui copia informatica, autenticata con firma digitale, è allegata unitamente al presente atto nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica (all.1). I predetti procuratori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento al numero di fax - 0968/442737 - o all'indirizzo di posta elettronica certificata - giuseppe.stella@avvlamezia.legalmail.it - e - bruno.famularo@avvlamezia.legalmail.it -.

- *ricorrente* -

CONTRO

il **Ministero dell'Istruzione e del Merito** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/A che subentra, ai sensi dell' art. 4 comma 11 del D.L n.1 del 09.01.2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 12 del 05.03.2020, nei rapporti processuali ai sensi dell'art.111 del c.p.c., al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, e per quanto occorrer possa, i suoi organi interni, **Ufficio scolastico Regionale per l'Emilia Romagna (CF 80062970373)**, con sede legale in Via de' Castagnoli, 1, 40126 Bologna, **Ufficio Scolastico XI – Ambito territoriale per la Provincia di Reggio Emilia (CF 80011950351)**, con sede legale in Reggio Emilia, Via G. Mazzini n. 6, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, tutti elettivamente domiciliati *ope*



legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, con sede in Bologna, Via A. Testoni n. 6, PEC ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it;

Istituto Superiore "A. ZANELLI" Reggio nell'Emilia, cod. fisc. 80012570356, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Reggio nell'Emilia (Re), Via Fratelli Rosselli, n.41/1, Codice REIS00900L (Istituto principale), elettivamente domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, con sede in Bologna, Via A. Testoni n. 6, PEC ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it;

Nel giudizio cautelare, ai sensi dell'art.417bis c.p.c., per le Amministrazioni convenute, nonché per l'Istituto di Istruzione Superiore "A. Zanelli" di Reggio Emilia, in persona del Dirigente Scolastico quale legale rappresentante p.t., si costituisce l'Ufficio Scolastico XI – Ambito territoriale per la Provincia di Reggio Emilia, in persona del Dirigente quale legale rappresentante p.t. dott. Paolo Bernardi (CF. BRNPLA61A01A944D) e, congiuntamente e disgiuntamente, dei Funzionari dott.ssa Felicita Buscaino (CF. BSCFCT78T54E974Q), Vicario del Dirigente e dott. Mario Calò (CF. CLAMRA73P30F924X), responsabile del Servizio II Legale-Contenzioso, U.P.D., quest'ultimo giusta delega del Dirigente dell'Ufficio XI conferita in data 13.10.2020 ed assunta al prot. n. 8676, i quali eleggevano domicilio presso l'Ufficio Scolastico XI – Ambito territoriale per la Provincia di Reggio Emilia - in Reggio Emilia, Via G. Mazzini,6 e dichiaravano di voler ricevere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 136 comma 3 e 176 comma 2 c.p.c, le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo PEC: csare@postacert.istruzione.it, uspre.contenzioso@postacert.istruzione.it

- *resistenti principali* -

NONCHÉ NEI CONFRONTI DI

- **Sig. Prof. Francesco Giovannini**, nato il 25/10/1989, cod. fisc. GVNFN89R25C219H, residente in Ventasso (RE), alla via Lago Calamone, n.71, fraz. di Vallisnera, nella sua qualità di docente subentrante al ricorrente, presso l'Istituto Superiore "A. Zanelli", con sede in Reggio nell'Emilia (Re), Via Fratelli Rosselli, n.41/1;

- tutti i docenti iscritti nella I Fascia delle G.P.S. e, contestualmente, nella II fascia delle graduatorie degli Istituti dell'Ambito Territoriale della Provincia di Reggio Emilia, nonché i docenti che in virtù del reinserimento "*pleno iure*" della ricorrente nella I Fascia delle G.P.S. e nella II fascia delle graduatorie degli istituti della Provincia di Reggio Emilia, e docenti inseriti nella II Fascia delle G.P.S. e nella III fascia delle graduatorie degli istituti della Provincia di Reggio Emilia, valide per il biennio 2022/2024,



per le classi di concorso B011 e B017, che sarebbero scavalcate in graduatoria e nel punteggio dal ricorrente.

- ulteriori terzi/controinteressati -

SI PROPONE RECLAMO AVVERSO

L'ordinanza cautelare di rigetto, emessa a definizione del giudizio tenutosi innanzi al Tribunale di Reggio nell'Emilia, sezione lavoro, recante RG Lav n.166/2023, a firma del Giudice del lavoro Dott.ssa Silvia Cavallari (all.2).

PER LA DISAPPLICAZIONE

- dell' O.M. n. 112/2022 recante "Procedura di aggiornamento delle Graduatorie Provinciali e di Istituto di cui all'art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della L. 3 Maggio 1999 n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo" e normativa correlata (decreti ministeriali e direttoriali conseguenti, connessi e consequenziali connessi), nella parte in cui si presentano elusivi ed inosservanti del giudicato formatosi tra le parti, nonché illegittimi e lesivi della posizione di parte ricorrente (all.2, fascicolo giudizio R.G. Lav 166/2023);
- del Provvedimento del 23/12/2022 asseritamente reso dal Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale – Ambito Territoriale di Reggio Emilia, Registro Ufficiale n. 0013785, ad oggi mai comunicato all'odierno ricorrente, richiamato nel consequenziale atto di annullamento giuridico e risoluzione economica del rapporto di lavoro intrattenuto PANTANO SILVIO;
- del provvedimento Prot. n. 81 del 04/01/2023 avente ad oggetto "Annullamento giuridico e risoluzione economica del rapporto di lavoro intrattenuto con PANTANO SILVIO", reso dall'Istituto Superiore "A. ZANELLI" di Reggio Nell'Emilia - REIS00900L (all.3 fascicolo giudizio R.G. Lav 166/2023);

PER IL CONTESTUALE RICONOSCIMENTO

- del diritto del ricorrente ad essere inserito in I Fascia delle GPS e contestualmente in II Fascia delle Graduatorie d'Istituto valide per il biennio 2022/2024 nelle classi di concorso B011 E B017, cui i propri titoli di studio danno accesso, con accertamento del possesso del titolo idoneo costituito dal diploma di perito agrario e dei 24 C.F.U, ovvero in subordine del diritto del ricorrente ad essere inserito in II Fascia delle GPS e contestualmente in III Fascia delle Graduatorie d'Istituto valide per il biennio 2022/2024 nelle classi di concorso B011 E B017, cui i propri titoli di studio danno comunque accesso;



- del diritto del ricorrente ad essere reintegrato sul posto di lavoro all'interno dell'Istituto Superiore "A. ZANELLI", sito in Reggio nell'Emilia, Via Fratelli Rosselli 41/1, Codice REIS00900L;
- del diritto del ricorrente a ottenere gli effetti giuridici ed economici sottesi all'atto di nomina di cui all'ufficio prot. n. 8562 del 30/08/2022, reso dall'Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna – Ambito Territoriale di Reggio nell'Emilia, per il servizio prestato dal 01/09/2022 al 23/12/2022, e dal 23/12/2022 alla data del reintegro, sino al 30/06/2023, come da contratto individuale di lavoro siglato (all.4 fascicolo R.G. Lav. 166/2023).

FATTO

L'odierno reclamante, come esposto all'interno del ricorso introduttivo della precedente fase, **in data 14 luglio 2017 conseguiva diploma di perito agrario presso l'Istituto Tecnico Agrario Vittorio Emanuele II di Catanzaro** (all. 5 fascicolo giudizio R.G. Lav 166/2023), **ed in data 12 dicembre 2021 i 24 C.F.U di cui al D.M n.616/2017** (all. 6 fascicolo giudizio R.G. Lav 166/2023).

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 110, della legge delega n. 107/2015 e **del novellato art. 18-bis** del pedissequo D.Lgs n. 59/2017, **i titoli posseduti dal Pantano sono idonei all'accesso al concorso per insegnante tecnico-pratico, per le classi B011 "Laboratori di scienze e tecnologie agrarie" e B017 "Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche", avendo l'odierno reclamante conseguito i 24 CFU ed il diploma di perito agrario, al pari dei concorrenti in possesso del vecchio diploma di abilitazione conseguito mediante frequenza del Tirocinio Formativo Attivo (T.F.A) o del Percorso Abilitativo Speciali (P.A.S), entrambi non più attivati dopo l'anno accademico 2011-2012, per le classi di concorso del Pantano e più in generale per i posti comuni (contrariamente al T.F.A. sostegno, rimasto attivo).**

L'Ordinanza Ministeriale n.60/2020, **nonostante questa equipollenza nell'accesso ai concorsi a cattedra tra i neo-docenti possessori dei 24 C.F.U e i docenti che avevano conseguito fino all'anno 2011-2012 i vecchi diplomi di abilitazione**, regolamentava l'ingresso nelle Graduatorie Provinciali Supplenze (G.P.S) e alle Graduatorie di Istituto (G.I), per gli anni 2020-2022, in maniera discriminatoria, limitando l'accesso alla prima fascia delle G.P.S e alla seconda delle G.I solo ai docenti possessori del vecchio diploma di abilitazione, **mentre ai neo docenti, che dopo il 2012 potevano essere esclusivamente possessori dei 24 C.F.U (come il Pantano), erano riservate rispettivamente la seconda fascia delle G.P.S e la terza delle G.I.**

Tale irragionevole differenziazione determinava la presentazione di numerosi ricorsi tra il 2020 ed il 2022, tra i quali si annoverava anche quello del Pantano Silvio presso il Tribunale di Siena, che in



accoglimento delle istanze del primo, con sentenza n.195/21 (all.7, pag. 33, fascicolo RG Lav 166/2023), **disapplicava in via principale l'O.M n.60/2020 nei riguardi del Pantano, statuendo a pag. 33 quanto segue: “Ne discende l’illegittimità, nella parte di rilevanza nella controversia, nell’ordinanza ministeriale 2020 n.60, dovendosi affermare il diritto del/la docente ricorrente all’inserimento nella I fascia delle Graduatorie provinciali Supplenze (GPS) e nella II fascia delle Graduatorie di Istituto (GI), per la/e classe/i di concorso correlata/e”** (all.7, pag. 33, fascicolo RG Lav 166/2023).

Dopo aver disapplicato l’ordinanza ministeriale in commento, n.60/2020, **tenuto conto che il ricorrente per gli anni 2020-2022 non era iscritto ad alcuna G.P.S. o G.I.**, la statuizione del Giudice senese, si concludeva a valle, con l’affermazione del **“diritto del ricorrente - Pantano Silvio - ad essere inserito/a, per la/e classe/i concorsuale/i di riferimento con priorità, con precedenza rispetto ad altri docenti non abilitati all’insegnamento”**, limitandosi la portata della statuizione, almeno per il 2021, alle domande M.A.D (Messa a Disposizione Docenti), nell’attesa che si riaprissero nel 2022 i termini per l’aggiornamento delle G.P.S. e delle G.I, **visto che l’ordinanza ministeriale veniva disapplicata proprio per consentire l’ingresso del Pantano nella prima fascia delle G.P.S. e nella seconda delle G.I (in luogo delle già sicure seconda fascia delle G.P.S. e terza delle G.I.), una volta indetto il futuro aggiornamento biennale** (puntualmente verificatosi a maggio 2022, per il biennio 2022-2024).

Pertanto, è certo che dalla disapplicazione dell’ordinanza ministeriale n.60/2020 **sia scaturita l’equiparazione tra il Pantano (possessore dei 24 C.F.U conseguiti all’esito del corso seguito e del diploma di perito agrario per l’insegnamento tecnico-pratico) e i docenti più anziani abilitatisi mediante frequenza dei vecchi P.A.S. e T.F.A.**, essendosi cristallizzato nella sfera giuridica del ricorrente un diritto di precedenza rispetto ai docenti sprovvisti di abilitazione, in precedenza leso, che poteva essere esercitato in occasione dell’aggiornamento delle GPS e delle G.I; a valle, **almeno per l’anno scolastico 2021-2022, il diritto di precedenza accertato in capo al ricorrente poteva essere esercitato solo con riguardo alle M.A.D** (queste ultime, comunque, non regolamentate dalla disapplicata O.M. n.60/2020), **poiché nel 2021 il Pantano Silvio non era iscritto alle G.P.S. e alle G.I, di cui doveva attendere, or dunque, la riapertura per il 2022-2024.**

Per l’aggiornamento riferito alle annualità 2022-2024, il Ministero emetteva nuova Ordinanza Ministeriale, n.112/2022 (recante regolamentazione delle procedure di aggiornamento nell’inserimento nelle G.P.S. e nelle G.I), che nonostante le numerose disapplicazioni subite dall’Ordinanza Ministeriale n.60/2020 presso diversi Tribunali Italiani, **riprendeva il contenuto discriminatorio poc’anzi commentato, nella parte in cui prevedeva l’accesso alla prima fascia delle G.P.S e alla seconda**



delle G.I per i soli docenti possessori del vecchio diploma di abilitazione (P.A.S. o T.F.A), mentre ai neo docenti, che dopo il 2012 potevano essere esclusivamente possessori dei 24 C.F.U (come il Pantano), erano riservate rispettivamente la seconda fascia delle G.P.S e la terza delle G.I.

Forte del giudicato formatosi a Siena, il Prof. Pantano Silvio presentava domanda di accesso alle G.P.S e alle G.I per le annualità 2022-2024 presso l'Ambito Territoriale di Reggio Nell'Emilia, **venendo finalmente collocato nella prima fascia delle G.P.S e nella seconda delle G.I**, per le classi di concorso **"B011 – Laboratori di scienze e tecnologie agrarie"** e **B017 "Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche"**, **in adesione alla statuizione resa dal Giudice senese**, che aveva accertato il ***"diritto del ricorrente - Pantano Silvio - ad essere inserito/a, per la/e classe/i concorsuale/i di riferimento con priorità, con precedenza rispetto ad altri docenti non abilitati all'insegnamento"***.

Seguiva quindi, da parte del reclamante, in data 05.09.2022, stipulazione del contratto individuale di lavoro prot. 0012995, **avente ad oggetto assunzione dell'incarico di docente a tempo determinato per la classe di concorso "B011 – Laboratori di scienze e tecnologie agrarie"**, presso l'Istituto Superiore **"A. ZANELLI"** di Reggio nell'Emilia, con decorrenza ed effetti giuridici ed economici della nomina **valevoli dal 01.09.2022 al 30.06.2023** (all.4 fascicolo giudizio R.G Lav. 166/2023).

Senonché, in maniera del tutto incredibile e surreale, dopo oltre tre mesi dall'inizio dell'incarico di supplenza, contro ogni legittimo affidamento, **con provvedimento del 04 gennaio 2023** (all.3 fascicolo giudizio R.G. Lav n.166/2023), veniva disposto dall'Istituto Superiore Zanetti l'annullamento giuridico ed economico dell'incarico di supplenza conferito al Prof Pantano, **mediante rimando ad un illegittimo ed asserito decreto di esclusione da tutte le graduatorie, che sarebbe stato emesso dall'Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna in data 23.12.2022, ad oggi ancora mai comunicato all'interessato nelle forme di legge (!).**

Preso atto del manifesto errore e dell'abnormità dell'ingiustizia subita per opera dell'Ufficio Scolastico Regionale e dell'Istituto Superiore A. Zanelli, **allo scopo di non perdere il diritto a vedersi quantomeno riconosciuta l'annualità di servizio e soprattutto per poter mantenere l'iscrizione nelle graduatorie e così concorrere, per le nuove nomine a supplente, anche solo per il futuro anno scolastico 2023-2024** (attesa l'incredibile ESCLUSIONE dalle graduatorie, surrealmente subita), il ricorrente spiegava immediato ricorso **ex art. 669-bis e 700 c.p.c.** innanzi al Tribunale di Reggio nell'Emilia, rassegnando le seguenti conclusioni:



“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito ai sensi degli artt. 669 bis e 700 ss. c.p.c., con provvedimento reso inaudita altera parte o, non ricorrendone i presupposti, previa fissazione di apposita udienza ex art. 669 sexies c.p.c., così pronunciarsi:

1.- in via principale, *previa disapplicazione dell'ordinanza ministeriale n.112/2022 e della normativa correlata (decreti ministeriali e direttoriali conseguenti, connessi e consequenziali connessi), nonché di tutti gli atti consequenziali (provvedimento di esclusione dalle graduatorie provinciali del 23.12.2022 e del consequenziale annullamento giuridico ed economico del 04.01.2023), per violazione e/o elusione del giudicato scaturente dalla sentenza n.195/2021 del Tribunale di Siena, e conseguentemente:*

a) ordinare la reintegrazione del lavoratore sul posto di lavoro e la prosecuzione del rapporto di lavoro sorto tra le parti, con riconoscimento degli effetti giuridici ed economici sottesi, dal 01.09.2022 sino alla scadenza programmata del 30.06.2023 o alla diversa data indicata;

b) accertare il diritto del ricorrente Silvio Pantano ad essere collocato nella prima fascia delle graduatorie provinciali supplenze e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto della provincia di Reggio Emilia e ordinarne al Ministero dell'Istruzione e del Merito e nella specie all'U.S.R. Emilia-Romagna – Ambito Territoriale per la provincia di Reggio Emilia l'immediato reinserimento;

2.- in via subordinata, *nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della superiore domanda, previa disapplicazione dell'ordinanza ministeriale n.112/2022 e della normativa correlata (decreti ministeriali e direttoriali conseguenti, connessi e consequenziali connessi), nonché di tutti gli atti consequenziali (provvedimento di esclusione dalle graduatorie provinciali del 23.12.2022 e del consequenziale annullamento giuridico ed economico del 04.01.2023), per tutti i vizi di legittimità rilevati al punto 2, lett.b) e conseguentemente:*

a) ordinare la reintegrazione del lavoratore sul posto di lavoro e la prosecuzione del rapporto di lavoro sorto tra le parti, con riconoscimento degli effetti giuridici ed economici sottesi, dal 01.09.2022 sino alla scadenza programmata del 30.06.2023 o alla diversa data indicata;

b) accertare il diritto del ricorrente Silvio Pantano ad essere collocato nella prima fascia delle graduatorie provinciali supplenze e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto della provincia di Reggio Emilia e ordinarne al Ministero dell'Istruzione e del Merito e nella specie all'U.S.R. Emilia-Romagna – Ambito Territoriale per la provincia di Reggio Emilia l'immediato reinserimento;

3.- in via ulteriormente subordinata, *nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle superiori domande, previa disapplicazione provvedimento di esclusione dalle graduatorie provinciali del 23.12.2022 e del consequenziale annullamento giuridico ed economico del 04.01.2023, per illegittimità del secondo (atto consequenziale), attesa l'omessa notifica del primo (atto presupposto) e conseguentemente:*



a) ordinare la reintegrazione del lavoratore sul posto di lavoro e la prosecuzione del rapporto di lavoro sorto tra le parti, con riconoscimento degli effetti giuridici ed economici sottesi dal 01.09.2022 sino alla scadenza programmata del 30.06.2023 o alla diversa data indicata;

b) accertare il diritto del ricorrente Silvio Pantano ad essere reinserito nella prima fascia delle graduatorie provinciali supplenze e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto della provincia di Reggio Emilia e ordinarne il reinserimento al Ministero dell'Istruzione e del Merito e nella specie all'U.S.R. Emilia-Romagna – Ambito Territoriale per la provincia di Reggio Emilia, finché non intervenga altro, eventuale, provvedimento di esclusione, da comunicare nelle forme di legge;

4.- in via estremamente subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle superiori domande

accertare il diritto del ricorrente Silvio Pantano ad essere collocato nella seconda fascia delle graduatorie provinciali supplenze e nella terza fascia delle graduatorie di istituto della provincia di Reggio Emilia ai sensi dell'ordinanza n.112/2022 e ordinarne al Ministero dell'Istruzione e del Merito e nella specie all'U.S.R. Emilia-Romagna – Ambito Territoriale per la provincia di Reggio Emilia il reinserimento;

5 – in ogni caso, emettere altresì qualsivoglia ulteriore provvedimento d'urgenza ritenuto più idoneo ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito.

Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite, da porre a carico dei soli resistenti principali (Ministero dell'Istruzione e del Merito e Istituto Superiore “A. Zanelli” di Reggio Emilia ed esclusione dei controinteressati, notiziati comunque del ricorso, salva loro costituzione), con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori”.

Si costituiva in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito, che chiedeva il rigetto del ricorso promosso dal Pantano, **senza contestare un punto importante, cioè il diritto del ricorrente ad essere reinserito nelle G.P.S e nelle G.I;** ciò, poiché **nella peggiore delle ipotesi, in accoglimento della domanda di cui al punto 4), l'odierno reclamante va comunque reinserito nelle graduatorie, visto che a cagione del possesso del diploma di perito agrario e dei 24 C.F.U, poteva esservi al massimo la RETROCESSIONE dalla prima alla seconda fascia delle G.P.S. e dalla seconda alla terza delle G.I** (in luogo dell'incredibile ESCLUSIONE da tutte le fasce e graduatorie, pronunciata *contra legem* dal Ministero, che inizialmente aveva collocato il Pantano nella prima fascia delle G.P.S. e nella seconda delle G.I, conformandosi al giudicato formatosi a Siena).

Il Tribunale di Reggio nell'Emilia, in persona del Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvia Cavallari, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 08.05.2023, con ordinanza cautelare del 19.06.2023, oggi reclamata, respingeva il ricorso, escludendo la sussistenza del *fumus boni iuris* sulle prime tre domande, **omettendo tuttavia di pronunciarsi sulla domanda di cui al punto 4),** avente ad oggetto



quanto poc'anzi addotto, e cioè che il ricorrente, nella peggiore delle ipotesi, **andava al massimo RETROCESSO** nella seconda fascia delle G.P.S. e nella terza delle G.I e non certo **ESCLUSO** (per via del possesso del titolo di studio e dei 24 C.F.U).

Tutto ciò premesso, con il presente reclamo *ex art. 669-terdecies* il Sig. Prof. Silvio Pantano impugna l'ordinanza cautelare emessa a definizione del giudizio R.G. Lav n.166/2023, da dover riformare, giacché ricorrono i seguenti

MOTIVI DI IMPUGNAZIONE

Ecco elencati i capi e punti dell'ordinanza oggetto di reclamo:

- erroneità dell'ordinanza cautelare, nella parte in cui, a pag. 5, ritiene che il ricorso vada respinto per ***“mancanza del fumus boni iuris”***;
- erroneità ed illegittimità dell'ordinanza cautelare, nella parte in cui, sempre a pag.5, ritiene che ***“la sentenza del Tribunale di Siena è irrilevante ai fini della decisione, in quanto attinente alla procedura di reclutamento tramite MAD, e non alle procedure di reclutamento tramite G.P.S., oggetto di causa... Nel citato giudizio, è stato solamente accertato il diritto del ricorrente ad essere inserito nelle graduatorie MAD della provincia di Siena, con priorità rispetto ad altri aspirati, in quanto in possesso del titolo di studio e dei 24 CFU”***;
- erroneità dell'ordinanza cautelare, con palese travisamento dei fatti, nella parte in cui alle pag. 5- 6 veniva asserito che ***“quanto all'eccezione relativa alla notifica del provvedimento di esclusione dalle GPS deve osservarsi che vi è stata la trasmissione all'indirizzo e-mail fornito dallo stesso ricorrente e che comunque l'esclusione è divenuta nota al ricorrente che la impugna in questa sede”***;
- erroneità dell'ordinanza cautelare, nella parte in cui richiamando il consolidato orientamento di questo Tribunale, il Giudice di prima istanza ribadiva come ***“i 24 C.F.U costituiscano requisito per l'accesso a procedura concorsuale per posti di ruolo ma attualmente non vi è alcuna norma che riconosca ai suddetti crediti valenza di titolo abilitante”***;
- illegittimità dell'ordinanza cautelare, per **PALESE OMESSA PRONUNCIA**, con riguardo alla domanda n.4 rassegnata dal Pantano con il suo ricorso, **nella parte in cui il Giudice non disponeva il pacifico ed incontestato accoglimento della richiesta di reinserimento del ricorrente quantomeno nella seconda fascia delle G.P.S e nella terza delle G.I, per le classi di concorso per le classi di concorso “B011 – Laboratori di scienze e tecnologie agrarie” e B017 “Laboratori**



di scienze e tecnologie meccaniche”, visto il possesso del diploma di perito agrario e dei 24 C.F.U, che rendeva in ogni caso ammissibile la mera **RETROCESSIONE** di fascia, in luogo della surreale **ESCLUSIONE** intervenuta (trattasi della conclusione di cui al punto 4, così formulata - *in via estremamente subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle superiori domande b) accertare il diritto del ricorrente Silvio Pantano ad essere collocato nella seconda fascia delle graduatorie provinciali supplenze e nella terza fascia delle graduatorie di istituto della provincia di Reggio Emilia ai sensi dell’ordinanza n.112/2022 e ordinarne al Ministero dell’Istruzione e del Merito e nella specie all’U.S.R. Emilia-Romagna – Ambito Territoriale per la provincia di Reggio Emilia il reinserimento*).

Ecco di seguito illustrate le ragioni giuridiche poste a sostegno dello spiegato, odierno reclamo.

1.- SUL FUMUS BONI IURIS

Alla luce di quelli che sono stati i motivi di ricorso, che saranno riproposti e ribaditi in questa fase di reclamo, non può dubitarsi della manifesta fondatezza della spiegata azione del Prof Pantano, che invano, dopo aver ottenuto un giudicato favorevole nel 2021 per le medesime questioni in questa sede discusse, cerca disperatamente di ottenere il reinserimento nelle G.P.S. e nelle G.I, sulla cui integrazione dei requisiti di accesso *nulla quaestio*.

In particolare, si può discutere e controvertere sul collocamento del Prof Pantano nella prima fascia delle G.P.S. e nella seconda delle G.I, **ma non può certamente dubitarsi della manifesta illegittimità dell’ESCLUSIONE dalle graduatorie, disposta dal Ministero nonostante il ricorrente sia possessore del diploma di perito agrario e dei 24 C.F.U** (cioè dei titoli che secondo l’art.3, comma nove, dell’O.M n.112/2022, garantiscono **IN OGNI CASO**, l’accesso quantomeno nella seconda fascia delle G.P.S. e nella terza delle G.I.).

Aver ESCLUSO il Prof Pantano dalle graduatorie, **quando al massimo poteva essere rivisto il suo collocamento in fascia** (retrocedendolo dalla prima alla seconda fascia delle G.P.S. e dalla seconda alla terza fascia delle G.I), costituisce una incredibile, illegittima ed ingiusta, abnorme decisione assunta dal Ministero e, su tale punto, non può essere condivisa l’OMESSA PRONUNCIA in cui è incorso il Giudice di prima istanza.

Ricorre la manifesta fondatezza dell’impugnatoria azionata, proprio perché non può discutersi del diritto del Pantano all’inserimento nelle G.P.S. e nelle G.I, **dovendosi esaurire ogni ipotetico dubbio alla sola individuazione della fascia di collocamento** (prima o in subordine seconda fascia delle G.P.S.; seconda o in subordine terza fascia delle G.I.), **a cui seguirà automaticamente, in caso di individuazione della prima fascia delle G.P.S. e della seconda fascia delle G.I, la caducazione**



del provvedimento di annullamento giuridico della nomina a supplente, oltre alla già pacifica disapplicazione dell'asserito provvedimento di esclusione dalle graduatorie (da disporre comunque, anche in caso di reinserimento del ricorrente in seconda fascia GPS e terza fascia G.I)

Ecco riproposti i motivi che rendono manifestamente integrato il *fumus boni iuris*.

1.1.- ILLEGITTIMITA' DELL'ORDINANZA MINISTERIALE N.112/2022, DA DISAPPLICARE PER MANIFESTA ELUSIONE DEL GIUDICATO FORMATOSI CON RIGUARDO ALLA DISAPPLICAZIONE DELLA PRECEDENTE ORDINANZA MINISTERIALE, RECANTE N.60/2020.

Notoriamente, l'ordinanza ministeriale assume valenza di mero atto amministrativo, come tale assoggettato alla possibilità di annullamento innanzi al Giudice amministrativo e di disapplicazione innanzi al Giudice ordinario.

Quest'ultimo, difatti, in osservanza dell'art. 4 della Legge Abolitrice del Contenzioso (abbr. L.A.C) del 20 marzo 1865, n. 2248, **può disapplicare l'atto amministrativo direttamente lesivo di un diritto soggettivo, atteso il generale potere di disapplicazione previsto dall'art. 5 della normativa in commento, con riguardo a tutti gli atti amministrativi** (come le ordinanze ministeriali), **ove gli stessi risultino non conformi alle leggi, e perciò illegittimi.**

Si tratta di ipotesi marginali, dove sussiste a monte un diritto soggettivo (e non un mero interesse legittimo) nella sfera giuridica dell'interessato, di cui può essere invocato l'accertamento e la conseguente tutela, attuabile mediante disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo.

Pertanto, **in presenza di un atto lesivo di un diritto soggettivo in una controversia fra cittadino e P.A., il Giudice ordinario conosce in via principale, oltre che del diritto soggettivo, anche della questione di illegittimità dell'atto amministrativo, con efficacia di giudicato**, tant'è che l'art. 4, co.2, L.A.C., obbliga l'amministrazione a conformarsi a quel giudicato, eliminando gli effetti dell'atto considerato illegittimo.

In altri termini, **trattasi di disapplicazione disposta in via principale, quando il Giudice ordinario la pronuncia su istanza di parte**, contrariamente alla disapplicazione in via incidentale che invece deriva, *ex officio*, da un mero rilievo compiuto dal Giudicante.

Nel caso che oggi ci occupa, la pronuncia resa dal Tribunale di Siena, n.195/2021, in accoglimento delle conclusioni rassegnate dal Pantano Silvio nel suo ricorso (trascritte a pag. 1-2 della sentenza in questione), in via principale conosceva della questione di illegittimità dell'ordinanza ministeriale n.60/2020, ritenuta illegittima nella parte in cui, **AI FINI L'INSERIMENTO NELLE G.P.S. E**



NELLE G.I, ledeva il diritto di precedenza vantato dal ricorrente, rispetto ai docenti sprovvisti di abilitazione, **NON EQUIPARANDO LO STESSO** ai docenti abilitatisi sino all'anno 2011-2012 mediante frequenza dei vecchi P.A.S e .T.F.A (dal 2011-2012 non più attivi), nonostante il possesso del diploma di perito agrario per l'insegnamento tecnico-pratico e dei 24 C.F.U, **questi ultimi sostitutivi dei vecchi diplomi abilitanti, testé citati.**

Emblematico è il passaggio contenuto a pag.33 della sentenza del Tribunale di Siena n.195/2021, ove si afferma quanto esposto:

“Il discrimine per l’inserimento di un docente nella I o nella II fascia delle GPS e nella II o nella III fascia delle Graduatorie di Istituto è individuato dalla normativa sopravvenuta nel possesso o meno della “abilitazione” all’insegnamento.

Ne discende l’illegittimità, nella parte di rilevanza nella controversia, dell’ordinanza ministeriale, 2020/n. 60, dovendosi affermare il diritto del/la docente ricorrente all’inserimento nella I fascia delle Graduatorie Provinciali Supplenze (GPS) e nella II fascia delle Graduatorie di Istituto (GI), per la/e classe/i di concorso correlata/e e secondo il punteggio spettante, in tal senso dando corretta attuazione alla domanda amministrativa del/la docente ricorrente.

Se taluni ricorrenti hanno in genere precisato, infine, le conclusioni delimitandole al solo accertamento in via incidentale del possesso del titolo abilitante al fine esclusivo dell’inserimento in MaD locali, per il/la ricorrente non inserito/a in GPS/GI in alcuna provincia, in ogni caso deve intendersi formulata sin dall’origine tale più limitata domanda, all’accoglimento della quale non constano condizioni ostative”.

Quanto contenuto all’interno dell’ordinanza cautelare oggi impugnata, precisamente a pag.5, ove si affermava che *“la sentenza del Tribunale di Siena è irrilevante ai fini della decisione, in quanto attinente alla procedura di reclutamento tramite MAD, e non alle procedure di reclutamento tramite G.P.S., oggetto di causa... Nel citato giudizio, è stato solamente accertato il diritto del ricorrente ad essere inserito nelle graduatorie MAD della provincia di Siena, con priorità rispetto ad altri aspirati, in quanto in possesso del titolo di studio e dei 24 CFU”, **NON PUÒ DUNQUE TROVARE ALCUNA CONDIVISIONE, costituendo una chiara, errata conclusione a cui è giunto Giudice di prima istanza.***

Ed infatti, nel 2021 è stata disposta a monte, con valenza di giudicato, la **disapplicazione degli effetti giuridici** derivanti dall’O.M n.60/2020, nella parte riferita alla non equiparazione tra il Pantano, possessore dei 24 C.F.U, e i suoi colleghi che hanno invece conseguito in passato i vecchi diplomi T.F.A. e P.A.S. (parte di rilevanza nella controversia); da ciò, ne è derivato l’accertamento



del diritto del ricorrente ad essere inserito **con priorità** all'interno delle graduatorie G.P.S. e G.I, **quale prelazione rispetto ai docenti sprovvisti di abilitazione**, con chiara equiparazione tra il Pantano Silvio (possessore dei 24 C.F.U) e i docenti possessori dei vecchi diplomi di abilitazione, disattivati dall'anno accademico 2011-2012.

In quel momento, per l'anno 2021, **l'inserimento prioritario del ricorrente** (dunque con precedenza rispetto ai docenti non abilitati), è **potuto avvenire, a valle, esclusivamente nell'ambito delle M.A.D.** (domande per messa a disposizione docenti), **giacché nel procedimento tenutosi innanzi al Tribunale di Siena nell'anno 2021 è emerso che il ricorrente, almeno per il biennio 2020-2022, non era iscritto nelle G.P.S. e nelle G.I,** con riguardo alle quali il diritto all'inserimento con precedenza rispetto ai docenti non abilitati, **poteva dunque essere esercitato solo a partire dall'aggiornamento successivo, che sarebbe stato indetto per gli anni 2022-2024 (come puntualmente avvenuto a maggio 2022).**

Ecco di seguito trascritta la precisazione testé commentata, per come esposta dal Giudice senese : *“Se taluni ricorrenti hanno in genere precisato, infine, le conclusioni delimitandole al solo accertamento in via incidentale del possesso del titolo abilitante al fine esclusivo dell'inserimento in MaD locali, per il/la ricorrente non inserito/a in GPS/GI in alcuna provincia, in ogni caso deve intendersi formulata sin dall'origine tale più limitata domanda, all'accoglimento della quale non constano condizioni ostative”* (giudicato all.7, pag.33).

Non è dunque vera la circostanza riportata nell'ordinanza cautelare in questa sede reclamata, secondo cui presso il Tribunale di Siena *“è stato solamente accertato il diritto del ricorrente ad essere inserito nelle graduatorie MAD della provincia di Siena, con priorità rispetto ad altri aspiranti?”*, **atteso che la precedenza riconosciuta al Pantano rispetto ai docenti non abilitati (dunque l'equiparazione ai docenti abilitati), ha valenza generalizzata, muovendo dalla disapplicazione O.M n.60/2020, di cui si riconosce l'illegittimità nella parte in cui NON SI EQUIPARA IL POSSESSO DEI 24 C.F.U ALL'ABILITAZIONE TRADIZIONALE** (si rimanda di nuovo a pag. 33 del giudicato, ove si afferma quanto segue: *“Il discrimine per l'inserimento di un docente nella I o nella II fascia delle GPS e nella II o nella III fascia delle Graduatorie di Istituto è individuato dalla normativa sopravvenuta nel possesso o meno della “abilitazione” all'insegnamento. Ne discende l'illegittimità, nella parte di rilevanza nella controversia, dell'ordinanza ministeriale, 2020/n. 60, dovendosi affermare il diritto del/la docente ricorrente all'inserimento nella I fascia delle Graduatorie Provinciali Supplenze (GPS) e nella II fascia delle Graduatorie di Istituto (GI), per la/e classe/i di concorso correlata/e e secondo il punteggio spettante, in tal senso dando corretta attuazione alla domanda amministrativa del/la docente ricorrente).*



Ed infatti, le domande per la Messa a Disposizione Docenti (M.A.D), non trovano regolamentazione né nell'ordinanza ministeriale n.60/2022, né in quella successiva avente n. 112/2022, pertanto innanzi al Tribunale di Siena non può esservi stata disapplicazione dell'ordinanza ministeriale n.60/2020 per riconoscere il diritto del ricorrente al mero inserimento prioritario nelle MAD, tenuto conto che le stesse non sfociano in graduatorie ufficiali e soprattutto **CHE L'ATTO AMMINISTRATIVO DISAPPLICATO NULLA DISPONEVA IN ORDINE ALLE DOMANDE MAD, RECANDO DISPOSIZIONI ESCLUSIVAMENTE IN TEMA DI ACCESSO A G.P.S. E G.I.**

Basta leggere il preambolo della disapplicata ordinanza n.60/2020 (così trascritto: *“Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”*), nonché quello dell'ordinanza n.112/2022 (*“Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”*), per accorgersi che nulla c'entrano con il diritto all'invio delle domande MAD, **i cui aspetti, come noto, sono peraltro comunicati dal Dirigente scolastico, che con decreto scolastico individua i criteri selettivi (es. corsia preferenziale per docenti abilitati e con più servizio).**

Per fugare ogni dubbio, utilizzando la funzione “Trova” del PDF, basta digitare la parola “MAD” all'interno del testo dell'O.M n.60/2020 e della successiva O.M n.112/2022, **per accorgersi che alcun riferimento alle MAD compaia nelle stesse, pertanto è pacifico che il diritto soggettivo accertato, per effetto della disapplicazione del contenuto lesivo dell'atto amministrativo, verta sull'inserimento prioritario del reclamante all'interno delle G.P.S. e nelle G.I, con possibilità di esercitare tale forma di prelazione anche con le M.A.D, vista l'equiparazione del reclamante ai docenti abilitatisi tradizionalmente.**

Quanto riferito dal Giudice del Lavoro di questo Tribunale contrasta dunque con quelle che sono le risultanze del precedente giudicato formatosi presso Tribunale di Siena, giacché, se il diritto del ricorrente all'inserimento prioritario fosse stato esclusivamente accertato con riguardo all'invio delle M.A.D. (che non postulano la formazione di graduatorie ufficiali), **che motivo c'era per il Giudice senese di disapplicare in via principale l'ordinanza ministeriale n.60/2020, statuendone l'illegittimità, nella parte in cui regolamentava l'accesso alle G.P.S. e alle G.I ??** (si rimanda sempre a pag. 33 della sentenza n.195/2021 del Tribunale di Siena, ove si statuisce quanto segue: ***“Ne discende l'illegittimità, nella parte di rilevanza nella controversia, dell'ordinanza ministeriale, 2020/n. 60, dovendosi affermare il diritto del/la docente ricorrente all'inserimento nella I fascia delle Graduatorie Provinciali Supplenze (GPS) e nella II fascia delle Graduatorie di Istituto (GI), per la/e classe/i di concorso correlata/e e secondo il punteggio spettante”***).



Se l'accertamento contenuto nel giudicato fosse stato limitato alle sole MAD, che motivo aveva il Giudice senese di affermare **“il diritto del/la docente ricorrente all’inserimento nella I fascia delle Graduatorie Provinciali Supplenze (GPS) e nella II fascia delle Graduatorie di Istituto (GI), per la/e classe/i di concorso correlata/e e secondo il punteggio spettante”** - ??! - (si veda sempre pag. 33, sentenza n.195/2021 Tribunale di Siena, giudizio Pantano contro Miur).

È pacifico che il diritto all’inserimento prioritario del Pantano nelle graduatorie scolastiche con precedenza rispetto ai docenti non abilitati (dunque con priorità equipollente a quella dei docenti in possesso della vecchia abilitazione), oggi accertato e cristallizzato in un giudicato, abbia assunto valenza generalizzata per tutte le graduatorie, **ma per l’anno 2021, tale forma di prelazione, poteva essere esercitata solo con riguardo alle MAD, come precisato dal Tribunale di Siena stesso** (si veda sempre pag. 33, ove si afferma che *“Se taluni ricorrenti hanno in genere precisato, infine, le conclusioni delimitandole al solo accertamento in via incidentale del possesso del titolo abilitante al fine esclusivo dell’inserimento in MaD locali, per il/la ricorrente non inserito/a in GPS/GI in alcuna provincia, in ogni caso deve intendersi formulata sin dall’origine tale più limitata domanda, all’accoglimento della quale non constano condizioni ostative”*).

Per l’inserimento nelle G.P.S e nelle G.I vi sarebbe stato infatti, quale ragione ostativa all’inserimento, **la mancata iscrizione del Pantano per il biennio 2020-2022**, con vincolatività della preclusione sino al successivo aggiornamento che sarebbe stato disposto nel maggio 2022, contrariamente invece alle domande M.A.D, che possono essere presentate ogni anno (dunque anche nel 2021), presso diverse scuole, senza vincoli temporali a cadenza biennale.

Aver applicato al ricorrente la successiva ordinanza ministeriale n.112/2022, **in spregio al già accertato diritto all’inserimento con precedenza rispetto ai docenti sprovvisti di abilitazione**, non conformandosi a quelle che erano le statuizioni rese dal Giudice senese, **che disapplicava per ciò solo la precedente ordinanza ministeriale n.60/2020, ritenendola illegittima, costituisce una chiara elusione e violazione del giudicato formatosi, incredibilmente resa dall’Amministrazione intimata**, che in un primo momento riconosceva tale priorità conseguita dal ricorrente, collocandolo nella prima fascia delle G.P.S e nella seconda delle G.I. (salvo poi escluderlo incredibilmente dalle stesse, con asserito sedicente decreto di esclusione del 23.12.2022, mai notificato, nonostante il possesso dei 24 C.F.U e del titolo di studio garantisca comunque, nella peggiore delle ipotesi, il pacifico inserimento del ricorrente nella seconda fascia delle G.P.S e nella terza delle G.I.)



Da qui, dopo la disapplicazione dell'ordinanza ministeriale n.60/2020, la necessità di disapplicare anche la successiva ordinanza ministeriale n.122/2022 e i consequenziali atti (**provvedimento di esclusione dalle graduatorie provinciali del 23.12.2022 e del consequenziale annullamento giuridico ed economico del 04.01.2023**), nella parte in cui si precluderebbe al ricorrente l'inserimento nella prima fascia delle GPS e della seconda fascia per le graduatorie di istituto, **per manifesta violazione ed elusione del giudicato precedentemente formatosi tra il Prof. Pantano ed il Ministero** (considerato da una sentenza passata in giudicato, **alla stregua dei docenti possessori della tradizione abilitazione conseguita mediante frequenza di P.A.S., T.F.A e S.I.S.S., oggi non più attivi perché sostituiti da analogo corso universitario, all'esito del quale si ottengono i 24 C.F.U.**).

Una volta disposta la disapplicazione di tutti gli atti amministrativi contestati, **il Giudice potrà disporre l'immediata reintegrazione del ricorrente sul posto di lavoro (ove l'ordinanza sul reclamo intervenga, come ormai probabile, dopo il 30.06.2023, residuerebbe il mero riconoscimento degli effetti giuridici ed economici sottesi alla nomina a supplente, dal 01.09.2022 al 30.06.2023, giorno di scadenza della supplenza).**

1.2.- SULLA DISAPPLICAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI LESIVI, PER I MOTIVI DI CUI AL PUNTO 2, LETT.B) DEL RICORSO, CON CONSEGUENTE REINTEGRAZIONE DEL RICORRENTE SUL LUOGO DI LAVORO E REINSERIMENTO IN GRADUATORIA.

Gradatamente rispetto al superiore ed assorbente motivo di reclamo, vertente sulla disapplicazione degli atti amministrativi contestati nella parte in cui, con manifesta elusione ed inosservanza del giudicato formatosi tra le parti, si negava l'accertamento del diritto di inserimento prioritario del Pantano all'interno delle G.P.S. e delle G.I., nella denegata ipotesi in cui venga disattesa tale eccezione, si ribadisce quanto già esposto nel ricorso introduttivo, **a proposito dell'illegittimità dell'O.M n.112/2022, nella parte in cui essa non equipara i neo-docenti possessori dei 24 CFU, ai docenti con più anzianità, possessori dei titoli scaturiti da P.A.S., T.F.A e S.I.S.S., non più attivati dopo l'anno accademico 2011-2012.**

In particolare, **c'è un punto che risulta dirimente nella discussione, cioè la violazione da parte dell'art.11 dell'OM n.112/2022, della norma contenuta all'art. 5, quarto comma, del decreto ministeriale n. 131 del 17 giugno 2007, che tutt'oggi espressamente, nel regolamentare l'accesso alle Graduatorie d'Istituto (G.I), dispone quanto segue:**

“Per ciascun posto di insegnamento viene costituita una graduatoria distinta in tre fasce, da utilizzare nell'ordine, composte come segue:



“I Fascia: comprende gli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;

II Fascia : comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento forniti di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;

III Fascia: comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto”.

Nel disciplinare l'accesso alle GI, dunque, è palese che **l'ordinanza ministeriale n.112/2022, all'art. 11, abbia violato l'art. 5, comma quarto, del D.M. n.131/2007, non equiparando i docenti possessori dei 24 CFU con quelli frequentanti P.A.S., T.F.A. e S.I.S.S., visto che entrambe le categorie sono oggi ritenute idonee per l'accesso al concorso (art. 5 e 18-bis del D.Lgs n.59/2017) e perciò del diritto ad essere collocati nella II fascia delle G.I (e di tal guisa anche nella I fascia delle GPS).**

La legge 3 maggio 1999 n. 124 aveva conferito al Governo il potere di regolamentare le graduatorie di istituto, attuato mediante D.M n.131/2007; di conseguenza, l'ordinanza ministeriale è gerarchicamente sotto ordinata rispetto al decreto ministeriale, **per cui non può violare quanto previsto da quest'ultimo, a proposito del collocamento dei docenti nelle varie fasce delle graduatorie.**

Da ciò discende l'erroneità dell'ordinanza cautelare, nella parte in cui richiamando il consolidato orientamento di questo Tribunale, il Giudice di prima istanza ribadiva come **“i 24 C.F.U costituiscano requisito per l'accesso a procedura concorsuale per posti di ruolo ma attualmente non vi è alcuna norma che riconosca ai suddetti crediti valenza di titolo abilitante”.**

L'art. 5, quarto comma, del decreto ministeriale n. 131 del 17 giugno 2007, nel regolamentare l'accesso alla seconda fascia delle Graduatorie d'Istituto (e per l'effetto nella prima delle G.P.S), equipara infatti i docenti possessori della tradizionale abilitazione con quelli reputati idonei nell'accesso a concorso; sull'equiparazione tra i 24 C.F.U e la tradizionale abilitazione, si rimanda a quanto già esposto a proposito **del D.Lgs n.59/2017, i cui artt. 5 e 18-bis**, prevedono pari idoneità nell'accesso al concorso tra gli aspiranti docenti in possesso del vecchio diploma di abilitazione e quelli titolari dell'attestato di conseguimento dei 24 C.F.U.

Su tale importantissimo aspetto, non prendono posizione né il Ministero, né le pronunce richiamate dal Giudice di prima istanza, pertanto si invita l'attento Collegio Giudicante a valutare tale passaggio, **visto che il mancato inserimento dei docenti possessori del titolo di studio e dei 24 cfu all'interno**



della II fascia delle GI (e di tal guisa nella I fascia delle GPS), **intera violazione dell'art. 5, comma quarto, del DM n.131/2007**, non derogabile mediante l'ordinanza ministeriale n.112/2022, essendo quest'ultima una fonte sotto-ordinata.

Per le restanti considerazioni, anche inerenti alla violazione degli artt.3 e 97 della Costituzione, si rimanda a ciò che è stato già argomentato nel ricorso introduttivo, confidando nel suo accoglimento, con conseguente reintegra del lavoratore nella sede di servizio e reinserimento nella I fascia delle G.P.S. e nella II delle G.I dell'Ambito Territoriale di Reggio nell'Emilia, previa disapplicazione di tutti gli atti amministrativi illegittimi, a ciò ostativi.

1.3.- SULLA DISAPPLICAZIONE DELL'ILLEGITTIMO PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL 04.01.2023 PER OMESSA NOTIFICAZIONE DEL RICHIAMATO, PRESUPPOSTO PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLE GPS DEL 23.12.2022, CON CONSEGUENTE REINTEGRAZIONE DEL RICORRENTE SUL LUOGO DI LAVORO E REINSERIMENTO IN GRADUATORIA.

Sempre gradatamente rispetto alle superiori ed assorbenti eccezioni, nella denegata ipotesi in cui non si riconosca il diritto del ricorrente all'inserimento prioritario nelle graduatorie (prima fascia G.P.S. e seconda fascia G.I), va ribadito che l'asserito, sedicente decreto di esclusione formatosi tra il 23/12/2023 ed il 28/12/2023, non può produrre alcun effetto giuridico se non viene previamente notificato all'interessato.

Su quest'ultimo punto, non è assolutamente vero ciò che veniva riferito dal Ministero nella sua comparsa di costituzione, **secondo cui il decreto sarebbe stato comunicato al Pantano all'indirizzo email - pantanoxilvio@gmail.com -**, trovando purtroppo l'avallo del Giudice di prima istanza, che sul punto statuiva quanto segue: *“quanto all'eccezione relativa alla notifica del provvedimento di esclusione dalle GPS deve osservarsi che vi è stata la trasmissione all'indirizzo e-mail fornito dallo stesso ricorrente e che comunque l'esclusione è divenuta nota al ricorrente che la impugna in questa sede”*.

Fermo restando che gli atti amministrativi si comunicano sempre a mezzo PEC o Posta ordinaria, ma in ogni caso nessuna trasmissione del file a mezzo mail è stata provata dal Ministero, **giacché nella stessa documentazione prodotta nel procedimento cautelare di prime cure, NON RISULTA PROVA DELLA COMUNICAZIONE DEL PREDETTO PROVVEDIMENTO ASSERITAMENTE TRASMESSO A MEZZO MAIL**, giacché l'allegato 4, richiamato a prova documentale dell'invio, riporta solo il testo del documento (comprensivo di proposta del 23.12.2022 e decreto di esclusione



prot. 0019864 del 28.12.2022), non dunque l'invio del file all'interessato, all' indirizzo email - pantanoxilvio@gmail.com - !!.

Per poter fornire prova dell'invio della mail (senza ovviamente la giuridica certezza della PEC), **era necessario che il Ministero producesse il messaggio mail estratto in formato .eml, o quanto meno, era opportuno stampare e scansionare il messaggio attestante l'invio della mail, con giorno, data ed ora.**

Nelle note di trattazione scritta, il Ministero tentava di offrire prova della trasmissione della mail, con la sedicente schermata che si trascina di seguito, che nessun invio alla mail pantanoxilvio@gmail.com è in grado di documentare:

Protocollo	Ricerca	Assegnazioni	Fascicoli	Utente							
REGISTRO UFFICIALE: E' stato trovato un documento corrispondente ai criteri di ricerca inseriti						Torna ai criteri di ricerca		Salva ricerca			
Numero	Data	Modalità	Mittente/Destinatari	Oggetto	Ufficio Mittente Competente/Uffici Destinatari Competenti	Contenuto	Stato Email	Stato Ricevute	Operazioni		
13785	23/12/2022	USCITA	I.I.S. A. ZANELLI (Via FRATELLI ROSSELLI, 41/1 - REGGIO EMILIA); Pantano Silvio	Pantano Silvio_ Esclusione GPS_ Classe di Conc. B011 e B017		0 (1)					

Dove risulterebbe dunque, l'invio del file, che si sarebbe asseritamente formato tra il 23.12.2022 ed il 28.12.2022, alla mail pantanoxilvio@gmail.com ??.

Perché sia efficace un provvedimento amministrativo, di tipo ablatorio, come quello di esclusione da una graduatoria, è necessario che lo stesso sia preventivamente comunicato all'interessato nelle forme di legge e, al riguardo, **NESSUNA PROVA, NEMMENO INDIZIARIA DI COMUNICAZIONE A MEZZO MAIL, risulta in riferimento al decreto di esclusione asseritamente emesso dal Ministero tra il 23.12.2022 ed il 28.12.2022 nei confronti del Pantano, che aveva modo esclusivamente di leggere la data dello stesso, in quanto assurdamente richiamato al momento dell'annullamento giuridico ed economico della nomina a supplente, disposto il successivo 04.01.2023.**

A differenza di quanto statuito dal Giudice di prima istanza, **l'impugnazione del ricorrente non può mai costituire motivo di sanatoria dell'OMESSA NOTIFICA di un provvedimento amministrativo, NON ESSENDO EQUIPARABILE ALLA NULLITÀ' DELLA NOTIFICA, soprattutto se tale difetto costituisce vizio di illegittimità dell'atto consequenziale, per INEFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO PRESUPPOSTO, come nella specie.**



Sul tema, preme rammentare che contrariamente a quanto avviene per i procedimenti in cui il silenzio dell'Amministrazione può intendersi anche di tipo qualificato (silenzio-assenso o silenzio-rigetto), **nel caso di specie, per poter ritenersi conclusa la procedura e far acquisire efficacia al provvedimento ablatorio emesso, era necessario comunicare lo stesso al destinatario** (tenuto conto che il provvedimento ablatorio è sempre un atto recettizio).

Peraltro, in applicazione delle regole in tema di motivazione *per relationem*, dacché il decreto di esclusione asseritamente richiamato costituiva il presupposto fattuale e motivazione del successivo provvedimento di annullamento giuridico ed economico del 04.01.2023, doveva essere a quest'ultimo accluso o quantomeno reso disponibile.

Null'altro da aggiungere, vista la pacifica violazione dei principi generali del nostro ordinamento, **non potendo nel caso di specie, darsi luogo prima di tutto all'esclusione del ricorrente dalle G.P.S e dalle G.I** (per l'omessa comunicazione del provvedimento, **tutt'oggi non ancora efficace**, perché trattasi di atto recettizio non inviato al destinatario) **e, per l'effetto, nemmeno al conseguenziale, richiamato, provvedimento di annullamento giuridico ed economico della nomina a supplente, formalizzato in danno del ricorrente in data 04.01.2023, rimandando ad un atto presupposto privo di effetti.**

Da qui, previa disapplicazione dell'illegittimo provvedimento di annullamento giuridico ed economico del 04.01.2023 per omessa notificazione del richiamato, presupposto provvedimento di esclusione dalle GPS del 23.12.2022, **la necessità che il Giudicante disponga il reinserimento nella prima fascia delle G.P.S. e nella terza delle G.I, con conseguente reintegrazione del ricorrente sul luogo di lavoro (per la quale residuerebbe il mero riconoscimento degli effetti giuridici ed economici sottesi alla nomina a supplente, dal 01.09.2022 al 30.06.2023, ove l'ordinanza sul reclamo intervenga, come ormai probabile, dopo il 30.06.2023).**

In difetto, con evidente spregio ad ogni principio costituzionale ed amministrativo, vi sarebbe l'efficacia di un provvedimento ablatorio, **giuridicamente inefficace**, perché mai comunicato all'ignaro interessato-destinatario, nemmeno a mezzo mail.

1.4.- SUL DIRITTO SUBORDINATO DEL RICORRENTE AL COLLOCAMENTO NELLA SECONDA FASCIA DELLE GPS E NELLA TERZA DELLE GI, IN CASO DI MANCATA DISAPPLICAZIONE DELL'OM. N.112/2022 E DI TUTTI GLI ATTI CORRELLATI E CONSEQUENZIALI.

Fermo restando quanto sinora dedotto, nell'incredibile ipotesi in cui non vengano condivise le superiori eccezioni, palesa comunque che nel caso di specie, il mai notificato provvedimento di esclusione



asseritamente proposto il 23.12.2022 ed emesso il 28.12.2022, abbia esso stesso violato l'art. 3, comma nove, dell'ordinanza ministeriale n.112/2022, **nella parte in cui ESCLUDEVA da tutte le graduatorie il ricorrente, non riconoscendo allo stesso nemmeno l'inserimento nella II fascia delle GPS e nella III fascia delle G.I (nonostante il possesso del titolo di studio e dei 24 CFU !!).**

Si può infatti discutere del diritto del ricorrente ad essere inserito nella prima fascia delle G.P.S. e nelle seconda delle G.I, **ma certamente non si può dubitare dell'inserimento del ricorrente quantomeno nella seconda fascia delle G.P.S. e nella terza delle G.I., visto l'art. 3, comma nove, dell'ordinanza ministeriale n.112/2022, ed il documentato possesso da parte del Pantano del titolo di studio di perito agrario e dei 24 C.F.U.**

Su tale grossolano errore commesso dal Ministero, che anziché rivedere la mera FASCIA in cui collocare il Prof. Pantano Silvio, ha incredibilmente disposto l'ESCLUSIONE dalle G.P.S, e dalle G.I., palesa l'omessa pronuncia del Giudice di prima istanza, nonostante si tratti della domanda estremamente subordinata di cui al punto 4) del ricorso.

La disapplicazione del sedicente, mai notificato decreto di esclusione, **va disposta prima che sia preclusa al ricorrente la possibilità di concorrere tra agosto e settembre 2023 alle supplenze del prossimo anno scolastico 2023-2024,** quantomeno dalla seconda fascia delle G.P.S. e dalla terza delle G.I.

Sul punto, il Ministero e l'Ufficio Scolastico Regionale non ha preso posizione nella memoria di costituzione, trattandosi di circostanza non contestata ex art. 115, primo comma, c.p.c., pertanto in estremo subordine, nella denegata ipotesi in cui non vengano accolti i superiori motivi di ricorso, è **pacifico e non contestato che possa trovare quantomeno accoglimento l'ultimo motivo dell'impugnativa di cui al punto 4, poiché il ricorrente poteva essere al massimo RETROCESSO dalla I alla II fascia delle GPS e dalla II alla III fascia delle GI, non potendosi in alcun modo disporre L'ESCLUSIONE dalle graduatorie per carenza dei requisiti di accesso** (come assurdamente avvenuto con il surreale decreto di esclusione, ad oggi ancora mai comunicato all'interessato).

Ciò tenuto conto del **possesso DOCUMENTATO** del titolo di studio e dei 24 CFU, che da soli considerati garantiscono al Prof Pantano l'accesso nelle graduatorie, quantomeno nella II fascia delle GPS e nella III fascia delle GI, per le classi di concorso B011 e B017.

2.- SUL PERICULUM IN MORA.



Ribaditi i motivi che rendono manifestamente fondati il ricorso e l'odierno reclamo (*fumus boni iuris*), **compreso l'ultimo mai contestato da controparte**, è surreale che nella fase precedenti le Amministrazioni resistenti abbiano dedotto che il ricorso sia carente dei presupposti di cui all'art.700 c.p.c., dunque anche del *periculum*, **atteso che nel caso di specie si controverte sulla reintegrazione di un lavoratore titolare di contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza al 30.06.2023 (!!!)**, degli effetti giuridici ed economici sottesi alla nomina a supplente (anche ai fini del punteggio in graduatoria), **nonché del diritto del ricorrente ad essere reinserito nelle graduatorie dopo l'incredibile esclusione disposta dal Ministero, con collocamento nella I o nella II fascia delle G.P.S., nella II o nella III delle G.I per gli anni 2022-2024** (in considerazione dei futuri incarichi a supplente, che vi saranno a partire da **SETTEMBRE 2023**).

Alla luce di quanto esposto, **visti soprattutto i gravi pregiudizi che il ricorrente ha già subito, non potendo completare l'anno scolastico, e venendogli assurdamente preclusa la possibilità di concorrere a nuovi incarichi di supplenza, in considerazione dell'abnorme provvedimento di esclusione del 23.12.2023-28.12.2022, ad oggi mai comunicato, in previsione delle nuove nomine a supplente di AGOSTO-SETTEMBRE 2023, come si fa a non ritenere integrato il *periculum* ?!**

Al massimo si poteva discutere dell'insussistenza del *periculum* ove si fosse discusso del mero punteggio del Pantano nel collocamento in graduatoria, che magari non gli avrebbe precluso la possibilità di ottenere incarichi, ma non certo in una situazione DRAMMATICA come quella qui considerata, **dove per via dell'abnorme ESCLUSIONE dalle graduatorie, è in ballo il diritto al lavoro del ricorrente e alla sua sopravvivenza libera e dignitosa, giacché gli è precluso di concorrere alle nuove nomine a supplente, nonostante l'incontestato diritto a permanere nelle graduatorie, essendo ammissibile una controversia sulla SOLA FASCIA D'INSERIMENTO** (prima o in subordine seconda fascia delle G.P.S., seconda o in subordine terza fascia delle G.I).

Tenuto conto del carico sul ruolo, un eventuale ricorso presentato con le modalità ordinarie avrebbe precluso al Prof Pantano la possibilità di beneficiare della reintegrazione sul posto di lavoro (oggi ormai quasi preclusa nonostante il ricorso *ex art. 700 c.p.c.* e l'odierno reclamo), ma soprattutto, sarebbe da considerarsi *inutiliter data*, una ipotetica pronuncia favorevole resa tramite sentenza ordinaria, che intervenga dopo le prossime nomine a supplente, **previste per agosto-settembre 2023, giacché in caso di azione ordinaria, troppo tardi verrebbero riconosciuti gli effetti giuridici ed economici della nomina a supplente dal 01.09.2022 al 30.06.2023, e soprattutto il diritto del Pantano al reinserimento nelle G.P.S.** (in prima o nella peggiore delle ipotesi in seconda fascia) **e nelle G.I** (in seconda o nella peggiore delle ipotesi in terza fascia).



Si confida pertanto nel pronto e tempestivo intervento dell'Autorità Giudiziaria, essendo lapalissiana l'abnormità delle ingiustizie subite sinora dal Prof Silvio Pantano, che dall'oggi al domani, dopo aver onoratamente servito l'Amministrazione, si è trovato senza più un lavoro ed incredibilmente ESCLUSO da tutte le fasce delle graduatorie scolastiche vigenti (è tutt'oggi in ballo la possibilità del Pantano di ottenere il riconoscimento degli effetti giuridici ed economici sottesi alla nomina a supplente valevole dal 01.09.2022 al 30.06.2023, e soprattutto vi è la necessità per il ricorrente di concorrere per i nuovi incarichi di supplenza, essendo di vitale importanza che il Giudicante disponga il più presto possibile, auspicabilmente entro settembre 2023, il pacifico reinserimento del Pantano Silvio nelle graduatorie, quantomeno nella II fascia delle GPS e nella III delle G.I, sul cui diritto di accesso *nulla quaestio* !!).

3.- DECRETO INAUDITA ALTERA PARTE.

Atteso che, come ribadito, **tra agosto e settembre 2023 vi saranno le nuove nomine a supplente, almeno per quanto concerne il reinserimento in graduatoria**, si auspica che l'attento Collegio Giudicante emetta *decreto inaudita altera parte*, per disapplicare anche provvisoriamente il decreto di esclusione e ricollocare, con effetti anticipatori, il Prof Pantano nelle G.P.S. e nelle G.I.

Il Prof Pantano, difatti, è pacificamente ritenuto titolare del diritto di accedere alle G.P.S. e alle G.I, in quanto possessore dei 24 C.F.U e del titolo di studio, **dovendosi discutere solo se collocarlo in prima o in seconda fascia delle G.P.S ed in seconda ovvero terza fascia delle G.I.**

Anche ove da una prima valutazione sommaria risulti che non si rinvengano sufficienti ragioni per disporre sin da subito il reinserimento in prima fascia G.P.S. ed in seconda fascia G.I, **è certo, incontestato, pacifico ed incontrovertibile, che il possesso del diploma di perito agrario e dei 24 C.F.U garantisca comunque il reinserimento del reclamante nella seconda fascia delle G.P.S. e nella terza delle G.I**, ai sensi dell'art. 3, comma nove, dell'ordinanza ministeriale n.112/2022.

Da tali fasce, il Prof Pantano potrà sin da subito concorrere ai nuovi incarichi, **essendo incredibilmente lesiva dei suoi diritti acquisiti, la scelta di non anticipare gli effetti della caducazione del provvedimento di esclusione** (la revoca dell'esclusione potrebbe essere disposta in autotutela anche dalla stessa Amministrazione, che nulla sta facendo nonostante non abbia contestato il diritto di accesso del Pantano alla seconda fascia delle G.P.S e alla terza delle G.I e ciò dovrà senz'altro valere in ordine alla regolamentazione delle spese di lite, ove si accolga il presente reclamo).

Tale negazione del diritto del Pantano a partecipare alle convocazioni di agosto-settembre 2023 sarebbe stata evitata se il Giudice di prima istanza non fosse incorso nell'omessa



pronuncia sulla domanda di cui al punto 4, pertanto si auspica che questo Preg.mo Collegio Giudicante **sappia cogliere la gravità del fatto e, almeno per il momento, sopperisca tempestivamente al pregiudizio occorso con l'omessa pronuncia, intervenendo con decreto inaudita altera parte**, quantomeno sul reinserimento immediato in seconda fascia G.P.S. e terza G.I, richiesto con la conclusione di cui al punto 4.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

L'odierno reclamante Sig. Prof. Silvio Pantano *ut supra*, rappresentato e difeso, in riforma dell'ordinanza cautelare impugnata, emessa *ex artt.* 669-bis e 700 c.p.c. a definizione del giudizio R.G. Lav. 166/2023, tenutosi innanzi a codesto Ufficio, ai sensi dell'art. 669-*terdecies* c.p.c. spiega il presente reclamo innanzi all'Ill.mo Tribunale Collegiale di Reggio nell'Emilia, affinché lo stesso, *contrariis reiectis*, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, con provvedimento reso *inaudita altera parte* o, non ricorrendone i presupposti, previa fissazione di apposita udienza, così pronunciarsi:

1.- in via principale, previa disapplicazione dell'ordinanza ministeriale n.112/2022 e della normativa correlata (decreti ministeriali e direttoriali conseguenti, connessi e consequenziali connessi), nonché di tutti gli atti consequenziali (provvedimento di esclusione dalle graduatorie provinciali del 23.12.2022 e del consequenziale annullamento giuridico ed economico del 04.01.2023), per violazione e/o elusione del giudicato scaturente dalla sentenza n.195/2021 del Tribunale di Siena, e conseguentemente:

a) ordinare la reintegrazione del lavoratore sul posto di lavoro e la prosecuzione del rapporto di lavoro sorto tra le parti, con riconoscimento degli effetti giuridici ed economici sotesi, dal 01.09.2022 sino alla scadenza programmata del 30.06.2023 o alla diversa data indicata;

b) accertare il diritto del ricorrente Silvio Pantano ad essere collocato nella prima fascia delle graduatorie provinciali supplenze e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto della provincia di Reggio Emilia e ordinarne al Ministero dell'Istruzione e del Merito e nella specie all'U.S.R. Emilia-Romagna – Ambito Territoriale per la provincia di Reggio Emilia l'immediato reinserimento;

2.- in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della superiore domanda, previa disapplicazione dell'ordinanza ministeriale n.112/2022 e della normativa correlata (decreti ministeriali e direttoriali conseguenti, connessi e consequenziali connessi), nonché di tutti gli atti consequenziali (provvedimento di esclusione dalle graduatorie provinciali del 23.12.2022 e del



conseguenziale annullamento giuridico ed economico del 04.01.2023), per tutti i vizi di legittimità rilevati al punto 2, lett.b) e conseguentemente:

a) ordinare la reintegrazione del lavoratore sul posto di lavoro e la prosecuzione del rapporto di lavoro sorto tra le parti, con riconoscimento degli effetti giuridici ed economici sottesi, dal 01.09.2022 sino alla scadenza programmata del 30.06.2023 o alla diversa data indicata;

b) accertare il diritto del ricorrente Silvio Pantano ad essere collocato nella prima fascia delle graduatorie provinciali supplenze e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto della provincia di Reggio Emilia e ordinarne al Ministero dell'Istruzione e del Merito e nella specie all'U.S.R. Emilia-Romagna – Ambito Territoriale per la provincia di Reggio Emilia l'immediato reinserimento;

3.- in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle superiori domande, previa disapplicazione provvedimento di esclusione dalle graduatorie provinciali del 23.12.2022 e del conseguenziale annullamento giuridico ed economico del 04.01.2023, per illegittimità del secondo (atto consequenziale), attesa l'omessa notifica del primo (atto presupposto) e conseguentemente:

a) ordinare la reintegrazione del lavoratore sul posto di lavoro e la prosecuzione del rapporto di lavoro sorto tra le parti, con riconoscimento degli effetti giuridici ed economici sottesi dal 01.09.2022 sino alla scadenza programmata del 30.06.2023 o alla diversa data indicata;

b) accertare il diritto del ricorrente Silvio Pantano ad essere reinserito nella prima fascia delle graduatorie provinciali supplenze e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto della provincia di Reggio Emilia e ordinarne il reinserimento al Ministero dell'Istruzione e del Merito e nella specie all'U.S.R. Emilia-Romagna – Ambito Territoriale per la provincia di Reggio Emilia, finché non intervenga altro, eventuale, provvedimento di esclusione, da comunicare nelle forme di legge;

4.- in via estremamente subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle superiori domande, accertare il diritto del ricorrente Silvio Pantano ad essere collocato nella seconda fascia delle graduatorie provinciali supplenze e nella terza fascia delle graduatorie di istituto della provincia di Reggio Emilia ai sensi dell'ordinanza n.112/2022 e ordinarne al Ministero dell'Istruzione e del Merito e nella specie all'U.S.R. Emilia-Romagna – Ambito Territoriale per la provincia di Reggio Emilia il reinserimento, atteso il possesso del titolo di studio e dei 24 C.F.U, in applicazione dell'art.3, comma nove, dell'ordinanza ministeriale n.112/2022;

5 – in ogni caso, emettere altresì qualsivoglia ulteriore provvedimento d'urgenza ritenuto più idoneo ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito.



Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite, **da porre a carico dei soli resistenti principali (Ministero dell'Istruzione e del Merito e Istituto Superiore "A. Zanelli" di Reggio Emilia ed esclusione dei controinteressati, notiziati comunque del ricorso, salva loro futura costituzione in giudizio), con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori, sia per la precedente fase che per l'odierno reclamo".**

Si allegano:

- 1) procura alle liti;
- 2) copia dell'ordinanza cautelare impugnata;
- 3) attestazione di conformità dell'ordinanza impugnata;
- 4) duplicato informatico dell'ordinanza impugnata;
- 5) fascicolo di parte ricorrente della precedente fase cautelare;
- 6) esenzione dal pagamento del contributo unificato.

* * *

ISTANZA PER AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART.151 C.P.C.

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, **in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.**

Nel caso *de quo*, come già esposto in occasione della notifica del ricorso introduttivo, l'odierno reclamo ha ad oggetto il diritto all'inserimento della parte istante nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto del personale docente, classe di concorso B011-B017, nonché nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali di Reggio nell'Emilia, sempre per le classi di concorso B011, B017, ovvero in subordine nella terza fascia delle graduatorie di istituto e nella seconda delle graduatorie provinciali.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alla graduatoria, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi.

Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi di tutti gli eventuali controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri aspiranti/candidati oggi non inseriti nelle dette graduatorie, non noti alla parte ricorrente.



Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, **anche in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati**, in considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., **di Voler autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e del l'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet delle Amministrazioni di competenza, nella specie:**

- il **Ministero dell'Istruzione e del Merito** (abbr. M.I.U.R.), in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/A;

- **U.S.R. Emilia-Romagna – Ambito Territoriale per la provincia di Reggio Emilia**, in persona del legale rappresentate pro tempore, 1, con sede in Reggio Emilia, Via G. Mazzini n. 6,

entrambi elettivamente domiciliati *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, con sede in Bologna, Via A. Testoni n. 6, PEC: ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it;

Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltre modo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo Consiglio di Stato 19/2/1990, n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, **non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U.**

Che al contrario, il sito istituzionale del Ministero, sede locale, è invece costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti.

Che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano.

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione del presente reclamo:



a) quanto al Ministero dell'Istruzione e del Merito e nella specie all'Ufficio Scolastico Provinciale – ambito territoriale di Reggio nell'Emilia oggi convenuti, mediante notifica di copia conforme o duplicato informatico all'indirizzo pec dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza;

b) quanto all'**Istituto Superiore "A. ZANELLI" Reggio nell'Emilia**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Reggio nell'Emilia, mediante notifica di copia conforme all'indirizzo pec di riferimento o in alternativa, se non presente nei Registri Ufficiali, mediante notifica a mezzo posta o a mani;

c) quanto al **Sig. Prof. Francesco Giovannini**, nato il 25/10/1989, nella sua qualità di controinteressato, perché docente subentrante al ricorrente, mediante notifica a mani o a mezzo posta;

d) quanto ai restanti controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito dell'amministrazione resistente e in via alternativa o cumulativa a:

- il **Ministero dell'Istruzione e del Merito** (abbr. M.I.U.R.), in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/A;

- **U.S.R. Emilia-Romagna – Ambito Territoriale per la provincia di Reggio Emilia**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, 1, con sede in Reggio Emilia, Via G. Mazzini n. 6,

entrambi elettivamente domiciliati *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, con sede in Bologna, Via A. Testoni n. 6, PEC: ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it.

Stante l'impossibilità oggettiva di procedere con la notifica nei confronti dei controinteressati e visto il numero elevato di soggetti controinteressati, chiede con la presente istanza, sussistendone i presupposti indicati all'art. 151 c.p.c., di essere autorizzati, ai sensi della predetta norma, alla notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali controinteressati tramite pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito internet dedicato del MIUR e/o degli uffici scolastici regionali e provinciali, stante la impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria.

Lamezia Terme, 28.06.2023

Avv. Giuseppe Stella

Avv. Bruno Famularo

